

## **Decreto nr. 1697 del 06/12/2021**

### **Direzione generale**

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2024 – Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 – Schema programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 - ADOZIONE.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **Viste:**

- la LR 2/2016 istitutiva dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC;
- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPRReg 0277/2004/Pres.;
- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione 1922/2015, ai sensi dell'articolo 7 del predetto Regolamento di organizzazione;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2019, n.1320, con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Direttore generale;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 42/2009*;

**Vista** la legge regionale 10 novembre 2015, n.26 *"Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti"*, ed in particolare l'articolo 1 il quale sancisce il recepimento delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni con le modalità previste dal D. Lgs.118/2011, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016;

#### **Viste:**

- la legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 *"Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"*;
- la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 recante *"Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26"*;
- la legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 recante *"Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e n. 13/2021"*;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2016, n. 2376 avente ad oggetto *"D. Lgs. 118/2011 – Strumenti della programmazione degli enti strumentali della Regione in contabilità finanziaria"* con la quale, in ossequio al principio adottato della programmazione dei bilanci, si definiscono gli strumenti della programmazione degli Enti strumentali in contabilità finanziaria:

- a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni fornite dalla Regione in qualità di Ente capogruppo;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di bilancio di cui all'allegato n.9;
- c) il bilancio gestionale cui sono allegati, nel rispetto dello schema di bilancio indicato nell'allegato n.12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- d) le variazioni di bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio degli enti e organismi strumentali, di cui all'art.18 bis del D. Lgs. 118/2011, definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dd 9 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.296 del 21 dicembre 2015 – supplemento ordinario n.68;

**Vista** la legge regionale 15/2020, in cui si stabiliscono (articolo 12) i casi in cui è mantenuta la vigilanza di cui all'articolo 67 della legge regionale 18/1996;

**Visti** e richiamati:

- il proprio decreto n. 1671 dd. 7/12/2020, avente ad oggetto *“Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021–2023. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2021–2023. Bilancio finanziario gestionale 2021 – Adozione”*, esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 1960, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

- il proprio decreto n. 690 del 1° giugno 2021, avente ad oggetto *“Rendiconto esercizio finanziario 2020 e Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011 anno 2020 – Adozione”*, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2021, n. 1158, con il quale è stato adottato il Rendiconto della gestione 2020, che chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 2.761.272,29 distinto nelle seguenti componenti:

- Parte accantonata € 259.674,27
- Parte vincolata € 973.784,22
- Parte destinata agli investimenti € 0,00
- Parte disponibile € 1.527.813,80

- il proprio decreto n. 1416 del 22/10/2021 avente ad oggetto *“Rendiconto esercizio finanziario 2020 – Conto economico e stato patrimoniale – Adozione”*, approvato con deliberazione della Giunta regionale 18/11/2021, n. 1755, con il quale, a completamento degli atti relativi all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, è stato adottato il Conto economico 2020 e lo Stato patrimoniale 2020;

Tutto ciò premesso,

- BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ANNI 2022-2024, DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2022-2024. BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022

**Richiamato** il decreto legislativo n. 118 del 2011 ed in particolare:

- l'articolo 9 il quale dispone che il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione;
- il successivo articolo 10, comma 1, il quale prevede che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica.
- l'articolo 11, comma 1, secondo il quale il bilancio di previsione è redatto secondo lo schema di bilancio allegato n. 9, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri;
- il comma 3, del citato articolo 11 in ordine agli allegati al bilancio di previsione;
- l'articolo 42, comma 8, il quale prevede che le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse,

come posta a sé stante nell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

**Premesso** che, con D.M. 1° agosto 2019 è stato integrato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), definendo le modalità di compilazione dei nuovi elenchi analitici riguardanti le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione (rispettivamente allegato a/1 "elenco risorse accantonate", a/2 "elenco risorse vincolate", a/3 "elenco risorse destinate"). Tali elenchi sono obbligatoriamente redatti nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo di quote accantonate, vincolate o destinate. Il bilancio a cui accede la presente nota prevede solo l'applicazione di quote vincolate.

**Richiamato** ancora l'articolo 40, comma 1, del Decreto legislativo n. 118/2011 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

**Atteso** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, l'Ente si considera in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, informazione desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Vista** la circolare della Direzione centrale finanze prot. 0010708 del 16/9/2020, avente ad oggetto "Enti regionali – Informativa sulle modifiche legislative riguardanti inerenti: Utilizzo quota libera avanzo Rendiconto 2019 – Vigilanza sulle variazioni di bilancio che applicano l'avanzo libero – Limiti di contenimento della spesa – Disposizioni sugli equilibri di bilancio";

**Richiamato** anche l'art. 39, comma 10 del D. Lgs. 118/2011 che prevede che, contestualmente all'adozione del Bilancio di previsione, si provveda alla ripartizione del bilancio in Categorie e Macroaggregati e che tale ripartizione costituisca il Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio; ai sensi della medesima disposizione, al Bilancio finanziario gestionale, è attribuito anche il compito di assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese;

**Visto** l'art. 5 della LR 26/2015 che stabilisce che, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, si provveda all'approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale si ripartiscono le categorie e i macroaggregati in capitoli, ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D. Lgs.118/2011;

**Visto** il DDLR n. 151 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024";

**Visto** lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo il modello allegato 9 al D. Lgs. n. 118 del 2011;

**Dato atto** che al bilancio di previsione 2022-2024 è stato applicato l'avanzo presunto vincolato derivante dall'esercizio 2021 per la somma di euro 833.522,42 e relativa alle seguenti tipologie di vincolo:

*P/corrente*

- Euro 185.000,00 spese correnti per gestione delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, da sostenersi ai sensi dell'articolo 6, comma 21, della LR n. 13/2021, nelle more del processo di incorporazione della stessa Fondazione nell'ERPAC (vincolo derivante da risorse assegnate all'ente nel corso dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 6, comma 24 della citata LR 13/2021, accertate e riscosse nel medesimo esercizio e non utilizzate)
- Euro 112.197,66 Fondi UE spese correnti progetto interreg ITA HR Underwatermuse – 85%
- Euro 19.799,57 Fondi STATO spese correnti progetto interreg ITA HR Underwatermuse – 15%

*P/capitale*

- Euro 516.525,19 Contributi in conto capitale al MESS LR. 13/2019

**Visti** i prospetti allegati al presente decreto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e in particolare:

1. il Piano delle attività dell'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di durata triennale, e la nota integrativa redatta ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. n. 118 del 2011 e smi;
2. il Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 comprendente:
  - a) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  - b) il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di Dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  - c) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
  - d) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste;
  - e) gli equilibri di bilancio;
  - f) due prospetti per le entrate (entrate ed entrate per titoli);
  - g) due prospetti per le spese (spese per missioni e programmi e spese per titoli)
  - h) risorse di derivazione comunitaria;
  - i) quadro generale riassuntivo e allegato risorse vincolate;
  - l) risultato di amministrazione presunto;
3. il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione per gli anni 2022-2024 e per l'anno 2022;
4. il Bilancio finanziario Gestionale relativo al Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 e per l'anno 2022;

**Preso atto** che l'Ente:

- non ha in corso alcun indebitamento, né garanzie prestate a terzi,
- non ha partecipazioni in società,
- non esercita funzioni delegate dalla Regione;

e pertanto non sono allegati i prospetti relativi a tali dati;

**Ritenuto** pertanto di adottare:

- il Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 e relativi allegati;
- il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024;
- il Bilancio finanziario Gestionale relativo al Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024;

- PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2022-2024

**Visto** il comma 1, dell'art. 18-bis del D. Lgs. 118/2011, ai sensi del quale *“Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni”*; ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 2, le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il Piano quale parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio della propria amministrazione;

**Dato atto** che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015 è stato approvato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei loro organismi ed enti strumentali e che ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo unico dello stesso Decreto, il “Piano degli indicatori” è adottato - secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al bilancio di previsione -, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** pertanto il “Piano degli indicatori di bilancio”, allegato alla presente e considerata la necessità di disporre l'adozione;

- SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022

**Visto:**

- la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Disciplina organica dei lavori pubblici”*, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, il quale dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali;

- il successivo secondo comma del medesimo articolo 7, il quale dispone – tra l'altro - che i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono il programma, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete;

- il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. avente ad oggetto *“Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici”*;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e smi, di seguito *“Codice contratti pubblici”*;

**Richiamato** l'articolo 21 del Codice contratti pubblici il quale, ai commi 1 e 3, prevede l'obbligatorietà dell'adozione del programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali, contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, che è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

**Visto** il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto *“Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”* con il quale è stata data attuazione alla previsione del citato art. 21, comma 8 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi;

**Visto** pertanto lo schema di *“Programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici”*, allegato alla presente e considerata la necessità di disporre l'adozione;

**Dato atto** che la suddetta programmazione potrà essere oggetto di eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 21 del Codice contratti pubblici e dell'articolo 5, comma 9, del DM MIT 14/2018;

#### ➤ SCHEMA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023

**Visto** ancora il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e smi, di seguito *“Codice contratti pubblici”*;

**Richiamato** in particolare l'articolo 21 del Codice contratti pubblici il quale, ai commi 1 e 6, prevede l'obbligatorietà dell'adozione del programma biennale di forniture e servizi, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, contenente gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, che è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

**Richiamato** anche il comma 8 del medesimo articolo che prevede l'emanazione di un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, con il quale definire le modalità e i criteri di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi;

**Visto** il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto *“Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”* con il quale è stata data attuazione alla previsione del citato art. 21, comma 8 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi;

**Visto** pertanto lo schema di “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”, allegato alla presente e considerata la necessità di disporre l'adozione;

**Acquisita** la relazione del Revisore unico dei conti di data 6 dicembre 2021 in cui, conclusivamente, si esprime parere favorevole;

### **DECRETA**

- 1) di adottare il Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 in termini finanziari di competenza e di cassa, così come risulta dagli allegati tecnici relativi, unitamente alla Relazione contenente il Piano di attività dell'ente e alla nota integrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di adottare il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, costituito dagli allegati relativi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 3) di adottare il Bilancio finanziario gestionale relativo al Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, così come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 4) di adottare il “Piano degli indicatori di bilancio”, allegato alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 5) di adottare lo schema di “Programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici”, come allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 6) di adottare lo schema di “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023”, come allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento – unitamente alla relazione del Revisore unico dei conti - entro 15 giorni dalla data di adozione alle competenti direzioni regionali, ai sensi dell'art. 67 della LR 18/1996.

Il Direttore generale  
dott. Anna Del Bianco

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA DEL BIANCO

CODICE FISCALE: DLBNNNA68R52E098V

DATA FIRMA: 06/12/2021 17:01:58

IMPRONTA: 805013A6763BC284C74C66B4A05F6F4A9D1D59D54119501EFFF68AD166E8AB42  
9D1D59D54119501EFFF68AD166E8AB4230D4BE993835471BF3EC4988D94713D2  
30D4BE993835471BF3EC4988D94713D2DB49A953BAAC2FD2BE15E43F01D1F926  
DB49A953BAAC2FD2BE15E43F01D1F9263A06BB6BE6F820D58DFDF57AF6C5B34B